

Camera, ma se ha più di una elezione, ha ben anche il diritto di optare; se non opta, ci sarà luogo al sorteggio, ma è certo che non si può stabilire questa giurisprudenza sull'articolo 101, che quando un deputato abbia giurato, in seguito della validazione di un'elezione, non abbia più il diritto di esercitare la legittima facoltà di ozione, quando un'altra elezione anteriore al giuramento sia validata. In questo erroneo sistema ci sarebbe l'altro inconveniente, che la validazione dell'elezione dipenderebbe dal puro azzardo. Se per caso l'elezione di Caltanissetta fosse venuta prima alla validazione della Camera che quella di Francavilla, la Camera la dichiarava valida per la forma, come l'ha riconosciuta l'onorevole relatore. Il Ranco giurava, e sarebbe deputato per Caltanissetta. A nulla avrebbe giovato a Francavilla l'anteriorità dell'elezione. Ma far dipendere la rappresentanza di un deputato di un collegio piuttosto che di un altro, dalla circostanza che la convalidazione si è verificata prima o dopo, mentre che l'ufficio aveva preso per regola la priorità del tempo dell'elezione, è così strana contraddizione, che quando si fece questa osservazione dall'onorevole Venturelli, la maggioranza rispose che il Ministero dell'interno è tenuto ad informare gli uffici dell'epoca e dell'ordine in cui si fanno le elezioni, ed a trasmettere le carte coll'ordine cronologico del tempo in cui si fanno. La Camera altresì dovrebbe discuterle collo stesso ordine; ecco dunque delle novelle regole che verrebbero, dalle vostre dottrine, a stabilirsi, che non emergono da legge alcuna, e che non hanno alcuna ragione di esistere, che porrebbero nuovi impacci al lavoro di convalidazione che fa la Camera. Gl'inconvenienti che nascono da questa dottrina mi sembrano così evidenti, che spero la Camera non la vorrà in alcun modo adottare.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Convengo coll'onorevole Cordova che è questa una questione di giurisprudenza, anziché una questione d'interesse pel deputato Ranco. Egli ha giurato, è deputato comenoi, ed esercita il suo voto ed il suo mandato: è una questione di giurisprudenza. Bene, ma l'onorevole Cordova mi pare che abbia portata la questione sul vero terreno nell'ultima parte del suo discorso. Egli, che è comprensivo per le sue facoltà intellettuali, non poteva lasciare questa circostanza interessantissima della questione, cioè che non si tratta di un deputato il quale non è entrato nella Camera, non si tratta di due elezioni già verificate, e del diritto del deputato ad optare, ma si tratta di un deputato il quale ha optato e fa già parte della Camera; per me ritengo che, quando l'onorevole Ranco dopo la convalidazione della elezione di Francavilla è entrato in questa Camera ed ha prestato giuramento, egli l'ha prestato come deputato di Francavilla, ha fatto un'ozione indiretta; è in questo senso che io

accetto la questione; se no, signori, se la seconda elezione non fosse stata convalidata, allora egli entrando in questa Camera, ed esercitando il suo mandato tanto per un collegio quanto per l'altro, che conseguenza ne verrebbe? Se l'onorevole Cordova crede che il deputato eletto in due collegi entrando in questa Camera perchè una delle elezioni è validata, esercitando il suo mandato, egli lo eserciti pei due collegi, dacchè l'altra elezione non è ancora stata validata, ne verrebbe per conseguenza, che l'esercizio dei due mandati non sarebbe valido quando una delle due elezioni non sarebbe validata. Io quindi ritengo che le conclusioni dell'ufficio in quanto si riferiscono alla questione dell'ozione, fatta indirettamente dall'onorevole Ranco col fatto di aver prestato giuramento dopo la validazione dell'elezione di Francavilla, siano degne dell'approvazione della Camera.

ERRANTE. Quando io domandai la parola, l'onorevole Cordova precisamente prevede quella tale obbiezione che io volevo muovere, obbiezione fatta pure dall'onorevole La Porta, cioè a dire, che la questione sia in questo punto pregiudicata: quando si parla di elezioni doppie, il deputato non ha fatto ozione tra l'una e l'altra elezione; ma tuttavolta che il deputato, non aspettando la convalidazione di un'altra elezione, viene alla Camera e presta il giuramento, egli opta implicitamente per il collegio la cui elezione fu approvata; e questo risulta dal complesso dell'articolo 101, perchè ivi si accorda soltanto il diritto di scegliere fra l'una e l'altra elezione, mentre il deputato non siede ancora nella Camera, o fra il termine di otto giorni.

E che? Tutte le volte che uno ha avuto la precipitanza di accettare, potrebbe disdire il fatto suo e venire in contraddizione con se stesso!

Che questa osservazione abbia qualche importanza, io credo che la Camera lo ha già deciso, allorchè stabilì la massima, che per gl'impiegati il sorteggio si fa tra coloro i quali sono stati nominati nelle elezioni generali. Con ciò voi avete fissato il principio, che le prime elezioni sono preferibili alle susseguenti.

Per questo motivo fu annullata l'elezione posteriore fatta in persona di un altro impiegato, perchè il numero era già completo, quantunque le elezioni non fossero ancora tutte verificate, nè il sorteggio già fatto.

A me pare che l'articolo 101 contempra il caso di elezioni contemporanee.

Credo poi che il diritto di elezione suppone inviolato il diritto di scelta e non ancora pregiudicato dal fatto proprio; e che una volta che un deputato ha optato per un collegio, contraddirebbe se stesso tutte le volte che la Camera gli volesse dare il diritto di optare per un altro collegio, ed ei l'accettasse.

Reputo io dunque che le conclusioni dell'ufficio debbano essere approvate, negandosi il diritto al signor Ranco di optare.